

STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1 - E' costituita l'Associazione ABC (Associazione per il Bene Comune) con sede a Morra De Sanctis (AV) in Piazza San Rocco, 44.

ART. 2 - L'Associazione è basata sul volontariato, è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità: organizza formazione, studi, ricerche, dibattiti e incontri su temi economici, ambientali e sociali e su istituti di interesse generale in collaborazione anche con le istituzioni locali e nazionali; promuove la tutela e la promozione dell'ambiente, del territorio, della cultura locale attraverso l'educazione, l'istruzione, la ricerca su temi connessi alla sostenibilità, alla salute, al patrimonio culturale locale; promuove la valorizzazione dei giovani, delle persone anziane e delle famiglie; programma e gestisce iniziative rivolte alla prevenzione e alla lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità ed alle persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono sul territorio; promuove il territorio, le tradizioni, la cultura, i monumenti e le bellezze naturali, anche in collaborazione con enti pubblici ed associazioni private, attraverso iniziative quali eventi, convegni, fiere, congressi, manifestazioni teatrali, sagre; promuove, organizza e gestisce iniziative rivolte a: protezione civile, antincendio boschivo, salvaguardia del patrimonio ambientale, ricerca di persone disperse, ricerca e formazione nell'ambito della protezione civile ed ambientale; gestisce attività di primo soccorso e trasporto degli infermi, trasporto ed assistenza degli anziani, disabili, disagiati; promuove e/o gestisce ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

ART. 3 - Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. Essi si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti. I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato e dato vita alla ABC [REDACTED]. I Soci Ordinari sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo la sua fondazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 5. I Soci Simpatizzanti sono persone minorenni che entrano a far parte della ABC [REDACTED] previo richiesta controfirmata da chi ne esercita la potestà; costoro, una volta raggiunta la maggiore età, diventano automaticamente Soci Ordinari.

ART. 4 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART. 5 - L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. L'Associazione riscuote ogni anno dai soci le quote sociali, l'ammontare delle quali viene fissato dal Comitato Direttivo. Le quote sociali vanno versate in anticipo per l'anno in corso, con termine ultimo alla fine di febbraio. Chi non ha versato la sua quota fino a quel termine e previo avvertimento, viene considerato come dimesso dall'ABC [REDACTED] e perde tutti i diritti di Socio.

ART. 6 - La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci effettivi sono legittimati a partecipare alla formazione della volontà dell'Associazione ed al governo della stessa, secondo le norme di questo Statuto, ed in particolare possono esercitare: il diritto alla utenza dei servizi associativi; il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea; il voto è espresso secondo quanto previsto dall'art. 12; il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

ART. 7 - Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito, a meno di specifica determinazione da parte dell'assemblea. È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione: per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata; per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

ART. 9 Gli organi sociali dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria); il Presidente; il Consiglio Direttivo.

ART. 10 - L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Ciascun Socio potrà essere rappresentato all'interno delle Assemblee solo da altri tesserati. Vale l'eleggibilità libera degli

organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

ART. 11 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta al Presidente dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

ART. 12 - La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci, oppure con idonea comunicazione fatta a mezzo mail. Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Per le decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei soci alla 1^a convocazione; se essa non viene raggiunta, alla convocazione successiva varrà la maggioranza relativa. A parità di voti la decisione spetta al Presidente.

ART. 13 - Spetta all'Assemblea dei Soci: decidere sulla relazione sociale e finanziaria del Consiglio Direttivo; deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; eleggere il Consiglio Direttivo; discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composta da 3, 5, 7 membri su decisione dell'Assemblea ad ogni rinnovo triennale e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno 2 consiglieri.

ART. 16 - Spetta al Consiglio Direttivo di: deliberare sulle domande di ammissione dei Soci; proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto, con possibilità al Socio di un contraddittorio; assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti durante l'attività sociale; adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci che si dovessero rendere necessari; redigere il regolamento dell'Associazione; redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue; fissare la data delle Assemblee ordinarie dei Soci (almeno una volta all'anno) e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dalla maggioranza dei soci; programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C.C..

ART. 18 - Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 19 - Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Cura, inoltre, la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 20 - L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 21 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dei 2/3 dell'Assemblea dei Soci.

ART. 22 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea, avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 23 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.